

COPIA

Deliberazione N. **30**

Data **26-04-2021**



**COMUNE DI CAMPOSAMPIERO
PROVINCIA DI PADOVA**

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: MISURE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI COMUNALI PER FAVORIRE LA RIPRESA DELLE ATTIVITA ECONOMICHE

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventisei** del mese di **aprile** alle ore **16:15** nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione del presente oggetto risultano

MACCARRONE KATIA	Sindaco	P
MARZARO ATTILIO	Vice Sindaco	P
MASETTO LUCA	Assessore	P
Simeonato Moira	Assessore	P
GONZO CARLO	Assessore	A
Baggio Lorenza Maria	Assessore	P

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Sig. **PERARO PAOLA**

MACCARRONE KATIA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a discutere sull'oggetto sopraindicato.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to **MACCARRONE KATIA**

Il Segretario Generale
F.to **PERARO PAOLA**

N. 396 Reg. Pubblicaz. del 27-04-2021 PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, Testo Unico – D.lgs. 267/2000) La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On Line per 15 giorni consecutivi	ESECUTIVITA' (art. 134, comma 3, Testo Unico – D.lgs. 267/2000) La presente deliberazione diviene esecutiva decorsi 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione.
--	---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Camposampiero _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la crisi sanitaria legata alla diffusione del virus Covid 19 ha imposto una drastica chiusura delle attività commerciali e dei pubblici esercizi per prolungati periodi di tempo e che da febbraio 2020 ad oggi diversi sono stati gli interventi governativi che si sono susseguiti per limitare la diffusione del fenomeno epidemiologico con limitazione allo svolgimento delle attività commerciali;

Tenuto conto che a seguito dell'emergenza epidemiologica in atto il Decreto legge n. 34 del 19/05/2020, convertito in L.77/2020, all'articolo 181:

- Comma 1, ha esonerato *le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'art. 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*
- Comma 2, ha previsto che: *“a far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente Locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642”.*
- Comma 3, ha previsto che: *“Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività in cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinato alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.”*
- Comma 4, ha previsto che: *“per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del Decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”*

Successivamente l'art. 109 del Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 (c.d. “Decreto Agosto”), convertito in L.126/2020, ha prorogato al 31 dicembre 2020 le su indicate misure;

Visto il Decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (c.d. “Decreto Ristori”), convertito nella Legge n. 176 del 18 dicembre 2020 che:

- all'art. 9-ter, comma 2 ha *“esonerato le imprese di pubblico esercizio, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160”* (termine prorogato al 30/06/2021 dal DL.41/2021);
- all'art. 9-ter comma 4 ha previsto che *per il periodo dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 marzo 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, i deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642* (termine prorogato al 31/12/2021 dal DL.41/2021);
- all'art. 9-ter comma 5 ha previsto che *dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, la posa in opera temporanea su via, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'art. 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera di strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporali di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.* (termine prorogato al 31/12/2021 dal DL.41/2021);

Dato atto che il Consiglio dei Ministri con Delibera del 13 gennaio 2021 ha prorogato lo stato di emergenza in conseguenza dei rischi sanitari connessi all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 30 aprile 2021;

Rilevato altresì che l'art. 27 comma 1 lettera t) del "Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29.12.2020, testualmente recita: "sono esenti dal canone: ... t) le occupazioni chieste dai pubblici esercizi e dalle attività di artigianato di servizio, quali a titolo meramente esemplificativo, le gelaterie e/o pasticcerie, a condizione che questi garantiscano per almeno tre giorni alla settimana l'apertura dei locali sino alle ore 23.00;".

Tenuto conto che la persistenza del fenomeno epidemiologico determina misure restrittive volte a contenere i contagi e che allo stato attuale le imprese di pubblico esercizio sono periodicamente destinate alla chiusura o all'esercizio parziale dell'attività.

Rilevato che l'art. 30 comma 1 del DL. 41 del 22 marzo 2021 (c.d. "decreto Sostegni") ha prorogato al 30 giugno 2021 l'esonero dal pagamento del canone di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico;

Preso atto altresì che con D.L. 52/2021 del 22 aprile 2021 (c.d. "Decreto Riaperture"), con l'art. 4 "Attività dei servizi di ristorazione", è stato disposto che:

Comma 1) "Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari degli spostamenti";
Comma 2) "Dal 1° giugno, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00...".

Ravvisata la necessità di dettare una linea di indirizzo comune in merito alle autorizzazioni da rilasciare alle imprese di pubblico esercizio che fanno richiesta di occupazione suolo pubblico, in considerazione anche dell'ampliamento delle superfici rese necessarie per garantire il rispetto delle misure di distanziamento dettate dall'emergenza in atto;

Tenuto conto di quanto disposto dal D.L. 137/2020 in merito al rilascio delle nuove concessioni o dell'ampliamento delle superfici già concesse e in considerazione anche di quanto già disposto con propria deliberazione giunta comunale n. 53 del 22/06/2020 si ritiene di poter concedere:

- l'occupazione delle aree comunali disponibili o quelle, in corrispondenza/prossimità dei "locali" destinate alla sosta veicolare compatibilmente con esigenze di viabilità e di sicurezza previste dal Codice della Strada, e da altre norme applicabili in materia;
- l'utilizzo a titolo gratuito dal 01/04/2021 e fino al 30/06/2021 della pubblica superficie da occupare da parte delle imprese di pubblico esercizio;
- potrà essere concessa anche un'area prospiciente l'esercizio anche se separata da un marciapiede e/o da una strada;
- Tali tipologie di occupazione sono soggette a valutazione degli uffici competenti a garanzia del mantenimento delle condizioni di sicurezza di pedoni, biciclette e/o stradale, della possibilità di affaccio sulla pubblica via da parte di altre attività commerciali, in modo da non creare in alcun modo intralcio o pericolo sia per la circolazione stradale che per i pedoni ai quali dovrà essere garantita la profondità stabilita dal Codice della Strada per il passaggio in sicurezza;
- che non siano in alcun modo ostacolati gli ingressi ad altre attività economiche e/o il libero accesso ad abitazioni;
- Per le occupazioni in aree private ad uso pubblico, dovrà essere acquisito il consenso del proprietario / amministratore di dette aree e l'assenso delle attività commerciali prospicienti;
- Resta fermo l'obbligo per gli esercenti di rispettare le disposizioni e i documenti tecnici emanati al fine di contenere il contagio da SARS-COVID19 nel settore della ristorazione;

Valutato quindi che, al fine di consentire la riapertura delle attività di pubblico esercizio e la contestuale tutela della salute sia dai rischi di contagio che dai rischi professionali, di riconoscere per gli esercenti in relazione al periodo previsto di gratuità dell'occupazione, la possibilità di richiedere nuove occupazioni o maggiori spazi

rispetto a quanto già concesso, trattandosi di misure certamente efficaci per assicurare il distanziamento sociale;

Ritenuto pertanto di prorogare i termini della deroga per il rilascio di concessioni di nuove occupazioni di suolo pubblico o ampliamento di superfici già concesse, fino al 31/12/2021, mediante la procedura semplificata prevista con delibera Giunta Comunale n. 53/2020 del 22/06/2020 che disponeva quanto segue:

a) l'istanza potrà essere presentata via telematica (PEC o mail istituzionale) allegando una planimetria con le dimensioni dello spazio dell'ingombro oltre alla copia del documento di identità del firmatario senza ulteriori formalità;

b) qualora l'istanza provenga da un soggetto per il quale la normativa nazionale e regolamentare sopra richiamata, dispone l'esenzione del pagamento dell'occupazione di suolo pubblico di procederà al rilascio della relativa concessione senza ulteriori adempimenti, entro 5 giorni lavorativi, trascorsi i quali può ritenersi maturato il silenzio assenso;

c) l'occupazione richiesta dovrà essere preferibilmente relativa alle aree fronte-esercizio, laterali o fronte strada, nel rispetto delle esigenze di viabilità, traffico con la valutazione di ogni eventuale rischio di assembramento e di mancato rispetto delle distanze interpersonali e simili;

d) con riferimento alle occupazioni ricadenti nell'Area Pedonale del Centro Storico del capoluogo, qualora l'occupazione interessi la sede stradale, dovrà in ogni caso essere mantenuta libera da ingombri, una porzione stradale di larghezza minima pari a m. 3,50, al fine di garantire la viabilità di emergenza; (disposizione da confermare nel caso di previsione di eventi che prevedano Area Pedonale nel Centro Storico);

e) potranno in ogni caso essere fornite prescrizione dirette a garantire al più ampia applicazione della normativa di sicurezza igienica e di sanificazione previsti dalla vigente normativa.

Ritenuto inoltre necessario ribadire che per le occupazioni in aree private ad uso pubblico, dovrà essere acquisito il consenso del proprietario / amministratore di dette aree e l'assenso delle attività commerciali prospicienti;

Visto l'art. 27 comma 2 del "Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29.12.2020, che dispone che "La Giunta Comunale può altresì concedere l'esenzione totale dal pagamento del canone per le occupazioni o la diffusione di messaggi pubblicitari realizzati in occasione di iniziative di particolare rilevanza non contemplate nel comma precedente";

Considerato pertanto che sussistono tutte le condizioni per concedere l'esenzione totale del pagamento del canone relativo alle concessioni di suolo pubblico in essere, nonché per le nuove istanze di concessione e/o ampliamento di quelle esistenti, quale misura a sostegno delle attività di pubblico esercizio e/o di promozione del turismo;

RICHIAMATO altresì il "Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29.12.2020, ed in particolare:

- l'art. 28 comma 1 ai sensi del quale il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare;
- l'art. 28 comma 3 ai sensi del quale il versamento per le annualità successive deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno;
- l'art. 13 comma 3 ai sensi del quale il provvedimento di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico acquista efficacia al momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell'ufficio responsabile del procedimento o del gestore del canone, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone;

RICHIAMATA altresì la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 25/02/2021 di differimento dei termini di pagamento del canone unico per l'anno 2021;

RAVVISATA l'esigenza di autorizzare le imprese di pubblico esercizio all'occupazione suolo pubblico per l'annualità 2021 e stante l'esonero del pagamento del Canone di cui sopra, si dispone di procedere al rilascio della concessione rinviando la richiesta di pagamento del canone entro sessanta giorni dal termine ultimo del periodo di esonero disposto ex-lege, in deroga a quanto previsto dal vigente regolamento comunale sopra richiamato;

CONSIDERATO CHE il canone unico patrimoniale – esposizione pubblicitaria - è affidato in concessione alla Ditta Abaco spa e che ai sensi dell'art. 30 del “Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” il versamento del relativo canone deve essere effettuato entro i termini precedentemente indicati;

CONSIDERATO CHE nei periodi di mancato utilizzo dei plateatici a causa delle restrizioni governative imposte per far fronte alla situazione emergenziale in corso ed al fine di evitare assembramenti si autorizzano le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, ad accatastare gli elementi di arredo mobile oggetto di occupazione quali tavoli, sedie e sgabelli, all'interno dell'area a ciascuno dedicata in modo da evitare la sosta presso i medesimi plateatici;

VISTO l'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in merito alle competenze della Giunta Comunale;

DATO ATTO CHE sulla proposta di deliberazione risultano espressi i pareri favorevoli ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 49, primo comma, e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 12 del Regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO altresì di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per un più celere prosieguo degli atti conseguenti;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di concedere tutte le aree comunali, previa istanza, secondo le modalità, le condizioni e il procedimento richiamati in premessa; stabilendo in particolare che le istanze relative alle nuove occupazioni o ampliamenti di superfici già oggetto di concessione siano trasmesse al Comune a mezzo pec (comune.camposampiero.pd@pecveneto.it) ovvero mail (info@comune.camposampiero.pd.it) secondo il modello predisposto dall'ufficio Patrimonio, scaricabile dalla sezione moduli del sito internet del Comune, completo dei dati richiesti nello stesso e in particolare della richiesta planimetria dell'area in scala adeguata con rappresentazione quotata della superficie oggetto di occupazione e fotocopia documento di identità del legale rappresentante;
3. di autorizzare le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni all'occupazione suolo pubblico ad accatastare gli elementi di arredo mobile oggetto di occupazione quali tavoli, sedie e sgabelli, all'interno dell'area a ciascuno dedicata in modo da evitare la “sosta” presso i medesimi plateatici;
4. di prendere atto dell'esonero fino al 30/06/2021 dal pagamento del canone di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160”, disposto ai sensi dell'art 9 – ter commi 2 e 3 del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito nella Legge n. 176 del 18 dicembre 2020;
5. di autorizzare le imprese di pubblico esercizio all'occupazione suolo pubblico per l'annualità 2021 rinviando la richiesta di pagamento del canone entro sessanta giorni dal termine ultimo del periodo di esonero disposto ex-lege, in deroga a quanto previsto dal vigente “Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29.12.2020;

6. di ribadire la piena applicazione delle disposizioni nazionali e regionali in vigore, per ciò che riguarda le distanze e ogni misura a tutela della salute;
7. di stabilire che le nuove occupazioni o gli ampliamenti di superfici già concesse possano essere autorizzate alle seguenti condizioni:
 - che non si creino in alcun modo intralcio o pericolo sia per la circolazione stradale che per i pedoni ai quali dovrà essere garantita la profondità stabilita dal Codice della Strada per il passaggio in sicurezza;
 - che non siano in alcun modo ostacolati gli ingressi ad altre attività economiche e/o il libero accesso ad abitazioni;
 - che sia stato acquisito il consenso del proprietario/avente diritto qualora la superficie richieda interessi un'area privata ad uso pubblico e l'assenso delle attività commerciali prospicienti;
8. di provvedere alla diffusione della presente deliberazione con la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line;
9. di dare atto che la presente deliberazione viene trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, stante l'urgenza a provvedere nel merito, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del Decreto Legislativo

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ESAMINATA la proposta di deliberazione

ESPRIME parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA della stessa.

Il Responsabile del Servizio
F.to ZAMPIERI MIRKO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ESAMINATA la proposta di deliberazione

ESPRIME parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE della stessa.

Il Responsabile del Servizio
F.to SIMONETTO MIRKA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DI DOCUMENTO INFORMATICO

Ai sensi dell'art. 23-bis, comma 2, del D.Lgs. n.82/2005 attesto che il presente documento è copia conforme all'originale informatico conservato negli Archivi del Comune di Camposampiero.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Firmato digitalmente
